



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)  
Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



**STAGIONE SPORTIVA 2024/2025**

**Corte Sportiva di Appello Territoriale**  
**Comunicato Ufficiale n. 49/CSAT del 24 Aprile 2025**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 14 e 18 Aprile 2025  
ha adottato le seguenti:

**MOTIVAZIONI**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. N. Cuomo; Dott. G. Devinciitiis.**

**Reclamo della società VALLE TELESINA ASD in riferimento al C.U. n. 23/d.p. BN del 16.01.2025.**

**Gara – Valle Telesina ASD / Asd Azzurra Paupisi Next del 11.01.2025 – Campionato 3° Cat. BN - girone B.**

**Squalifica fino al 16/01/2028 Matarazzo Agostino.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Campania, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali.

**RITENUTO IN FATTO E DIRITTO**

1. Con reclamo, preannunciato il 18 gennaio 2025 e depositato a mezzo pec il giorno 27 gennaio 2025 entro i cinque giorni dopo il ricevimento in data 22 gennaio 2025 dei documenti richiesti, la società reclamante ha impugnato la decisione pubblicata con C.U. n. 23 del 16.1.2025 con cui il GST di Benevento ha squalificato fino al 16 gennaio 2028 il calciatore Matarazzo Agostino, nato il 6 febbraio 1998, per *“comportamento gravemente antisportivo, con violenza e minacce reiterate al D.D.G. a seguito di espulsione.”*

2. In particolare il GST, sulla scorta del referto di gara, così motivava: *“in una ripresa del gioco tramite calcio di punizione diretto accordato alla società Valle Telesina, il n. 16 Matarazzo Agostino si occupava di riprendere il gioco, ma dopo la battuta il pallone colpiva alla schiena il D.D.G. che si vedeva costretto ad interrompere il gioco; alla ripresa il sig. Matarazzo inveiva a voce contro il D.D.G. con espressioni ingiuriose, e veniva pertanto espulso. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare lo stesso si avvicinava al D.D.G. con fare minaccioso e violento, dapprima con minacce poi con faccia a faccia sferrando uno schiaffo al volto tra l'orecchio e la mascella sinistra, fortunatamente senza conseguenze; lo stesso a fine partita proseguiva con reiterate minacce nei confronti del D.D.G. che era riuscito a terminare l'incontro anche dopo l'aggressione.”*

3. La reclamante impugnava la decisione, previa sospensione cautelare della stessa, chiedendo la riduzione della sanzione disciplinare in misura rapportata ai fatti accaduti dal momento che, a suo dire, il calciatore si sarebbe sì rivolto con frasi ingiuriose verso il D.D.G. appoggiandogli le mani al petto ma non gli avrebbe sferrato alcuno schiaffo.

4. Aggiungeva che la partita, temporaneamente sospesa dall'arbitro, dopo l'intervento delle forze dell'ordine riprendeva e veniva regolarmente terminata. Intanto l'espulso lasciava il campo salendo sugli spalti senza venir più a contatto con il DDG.

5. Asseriva, poi, e a tal proposito allegava denuncia penale sporta alle 22:30 del giorno della gara, che essa sarebbe stata vittima di estorsione da parte del DDG il quale, al momento della consegna ai dirigenti Antonio Masotta e Vallone Valerio della distinta di gara e dei documenti d'identità dei calciatori avvenuta nel suo spogliatoio, avrebbe chiesto l'importo di mille euro da consegnare presso un bar di Benevento la sera stessa alle 21:30 per evitare di farsi refertare in ospedale e poi di denunciare penalmente il calciatore.

6. I due dirigenti, prontamente denunciavano verbalmente il fatto agli agenti di P.S. del locale commissariato che, da quel momento dirigevano le operazioni, e avevano modo di accertare la consegna del danaro al DDG il quale veniva poi trasportato e trattenuto in caserma per diverse ore.

7. La reclamante concludeva che il DDG, essendo stato prontamente denunciato e colto in flagranza dalla P.S. dopo aver intascato due banconote di 50 euro e portato in caserma per gli interrogatori del caso, avrebbe ingigantito nel referto di gara, inviato il giorno dopo alle 18, i fatti realmente accaduti.

8. A sostegno della sua tesi la società ha anche allegato al reclamo un video della gara che confermerebbe la sua versione dei fatti, alcuni articoli di giornale e ha chiesto di ascoltare il calciatore.

9. Va, innanzitutto, dichiarata la ricevibilità del reclamo vista la sua tempestività e accertato il regolare versamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva con bonifico del 17 gennaio 2025 ex art. 48, commi 2 e 3, CGS.

10. In data 17 febbraio 2025, in sede di prima convocazione, la corte –dopo aver letto il reclamo e ascoltato la difesa della reclamante, sospendeva ex art. 19, comma 2, CGS la sanzione disciplinare e trasmetteva gli atti alla P.F. anche per la visione del video in atti (preclusa in tale fase al giudice di merito) riservandosi all'esito delle predette indagini di esaminare nel merito il reclamo.

11. Ricevuti gli atti e la relazione conclusiva delle indagini da parte della P.F. -che aveva reputato opportuno ascoltare il calciatore espulso della squadra Valle Telesina e il signor Possemato Emanuele, calciatore della squadra avversaria Azzurra Paupisi, nonché acquisire agli atti e visionare il video depositato dalla reclamante- la corte fissava l'udienza del 14 aprile 2025 in cui è stato ascoltato l'avv. Dario De Vincentis, difensore della A.S.D. Valle Telesina, il quale ha chiesto l'accoglimento del reclamo.

12. La corte reputa l'impugnativa della reclamante, fra l'altro parziale poiché ammette che il proprio calciatore abbia proferito frasi ingiuriose e abbia spinto il DDG, meritevole di accoglimento parziale.

13. Va, preliminarmente chiarito, che il provvedimento di squalifica del calciatore Agostino Matarazzo per tre anni è stato correttamente adottato in base al referto di gara dal G.S.T. il quale era all'oscuro però, delle gravissime circostanze di fatto dedotte dalla reclamante che hanno indotto la corte a sospendere cautelatamente la sanzione disciplinare e a inviare gli atti e il video alla P.F. affinché compisse le opportune indagini del caso dal momento che vi erano seri dubbi sull'attendibilità del referto di gara.

14. Esso, pur essendo fonte di prova privilegiata circa i fatti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, non costituisce una prova assoluta potendo gli organi di giustizia sportiva ai sensi degli artt. 57 e ss. CGS utilizzare ai fini di prova gli atti di indagine della P.F. nonché i mezzi istruttori articolati dalle parti e i documenti depositati dalle stesse.

15. A questo punto è opportuno esaminare la relazione della P.F. e il materiale d'indagine da essa acquisito agli atti.

16. La P.F. –nella sua relazione finale- afferma quanto segue:  
*“All'esito dell'attività di indagine e dalla visione del video, pur se le immagini non hanno consentito di chiarire completamente quanto accaduto tra il calciatore e l'arbitro, è stato possibile accertare che il calciatore Agostino Matarazzo, dopo la notifica del provvedimento disciplinare, si avvicinava al direttore di gara, quasi a toccarlo, facendo un movimento con il braccio destro, al quale, contemporaneamente, seguiva una repentina torsione all'indietro della parte superiore del corpo (spalle e testa) dell'arbitro, compatibile sia con una spinta con entrambi le mani nella parte superiore del petto, quasi all'altezza del collo, per farlo arretrare (cfr verbale audizione Agostino Matarazzo) che ad uno schiaffo al volto, tra l'orecchio e la mascella sinistra (cfr referto di gara).”*

17. La P.F. riferisce, dunque, che le immagini del video sono compatibili sia con l'ipotesi di una spinta che con l'ipotesi di uno schiaffo al DDG.

18. A questo punto spetta all'organo di giustizia sportiva decidere sulla base di tutti gli elementi probatori del caso, compreso il video oramai acquisito agli atti ed anch'esso costituente mezzo di prova dopo che la P.F. ha dichiarato che, pur essendo di scarsa qualità, consente di ricostruire quanto accaduto.

19. Orbene, nel caso in questione, la corte reputa che le dichiarazioni rese dal DDG nel referto delle ore 18 del giorno 12 gennaio 2025, siano inattendibili laddove afferma che il calciatore Matarazzo gli *“sferrava uno schiaffo al volto tra l'orecchio e la mascella sinistra, causandomi dolore tanto da farmi sospendere la partita”*.

20. Il calciatore Matarazzo ha confessato alla P.F. di aver proferito e frasi ingiuriose e di aver spinto il DDG che si era avvicinato a lui per espellerlo ma ha negato decisamente di averlo colpito con uno schiaffo al volto.

21. Le dichiarazioni del signor Possemato Emanuele, teste attendibile essendo un calciatore della squadra avversaria Azzurra Paupisi e essendo stato interrogato dalla P.F. perché risultato essere particolarmente vicino al DDG al momento della sospensione della partita, non confermano affatto la versione dell'arbitro.

22. Ed infatti il calciatore ha dichiarato che né lui né i suoi compagni di squadra avevano compreso il motivo della sospensione della gara; ha inoltre dichiarato di non aver visto compiere alcun atto di violenza nei confronti del DDG. Nel caso in cui fosse stato sferrato uno schiaffo così violento da causare forte dolore e indurre l'arbitro a sospendere la partita tutti i presenti avrebbero immediatamente compreso a cosa fosse stata dovuta la sospensione del gioco.

23. Tra le due versioni compatibili, a detta della P.F., con le immagini, la corte opta decisamente per la versione della spinta dal momento che il braccio del calciatore spinge il petto del DDG il quale, dopo aver subito il gesto, non si porta le mani al volto né sembra accusare alcun dolore e, con tutta tranquillità, sospende la gara uscendo temporaneamente dal campo mentre i calciatori e il pubblico chiedono spiegazioni della sospensione.

24. I fatti successivi avvenuti dopo la gara descritti nella denuncia penale e il mancato ricovero in ospedale del DDG il quale evidentemente non ha avuto alcun postumo, neanche di lieve entità, dal comportamento contestato al calciatore, sono ulteriori elementi probatori che escludono uno schiaffo violento e lasciano propendere per la tesi sostenuta dalla reclamante.

25. In conclusione la corte reputa di applicare al caso di specie l'art. 36, comma 1, CGS secondo cui: *"Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico."*

26. La corte, inoltre, reputa che vada applicata la circostanza attenuante prevista dall'art. 13, comma 1, lettera e) del C.G.S., cioè l'aver ammesso la propria responsabilità in merito alle dichiarazioni ingiuriose e al contatto fisico con il DDG, e, pertanto, riduce la sanzione a comminarsi che altrimenti sarebbe stata ben più grave. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Matarazzo Agostino fino al 31/10/2025.**

**Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.**

Così deciso in Napoli, in data 14.04.2025

**Il Presidente C.S.A.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano.**

**Reclamo della società ASD MARIANELLA in riferimento al C.U. n. 37/Gst del 15.04.2025.**

**Gara – Boys Caivanese / Marianella del 12.04.2025 – Campionato Promozione - girone B.**

**Omologazione risultato 1-0.**

La Soc. ASD Marianella propone ritualmente, a mezzo propri difensori, reclamo avverso la delibera pubblicata sul CU n. 37/GST del 15/4/2025 con la quale il GST, nel decidere circa la omologazione della gara del Campionato Promozione, Boys Caivanese – ASD Marianella, confermava il risultato conseguito sul campo di 1-0 a favore della Soc. Boys Caivanese non ritenendo in posizione irregolare il calciatore Masi Vincenzo della Soc. Boys Caivanese.

La Soc. ASD Marianella deduce nel reclamo che il calciatore Masi Vincenzo si trovava in posizione irregolare per violazione dell'art. 95, comma 2, NOIF nella parte in cui prevede che, nella stessa stagione sportiva, il calciatore giovane e non professionista, che avesse sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato o coloro che fossero decaduti dal tesseramento ai sensi dell'art. 109, possono tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, e sono utilizzabili per un massimo di tre Società.

La decisione del GST, a parere della reclamante, è errata ed appare illegittima in quanto irrispettosa delle normative vigenti nonché della giurisprudenza ormai consolidata degli Organi di Giustizia Sportiva nazionale

e del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI nella parte in cui considera, per il calciatore Masi, solo tre tesseramenti nella stagione sportiva 2024/2025.

In realtà il predetto calciatore, nella stagione sportiva 2024/2025, è stato tesserato per ben 5 clubs in violazione del limite massimo di 3 previsto dall'art. 95, comma 2, NOIF. In particolare dal 1 Luglio 2024 al 21 Luglio 2024 è stato tesserato per l'ASD AC Savoia 1908, con cui aveva contratto vincolo di tesseramento sin dal 9/1/2023; il 22/7/2024 è stato trasferito a titolo definitivo al Portici FC; il 12/9/2024 il calciatore entrava a fare parte dell'organico dell'Alma Juventus Fano 1908 srl sottoscrivendo in pari data contratto di lavoro sportivo, ex art. 28 del D. Lgs 36/2021, fino al 30/6/2025 e disputava almeno due partite, pur non essendo tesserato; il 26/9/2024 il calciatore veniva tesserato per l'ASD Stasia Calcio 1945 con cui stipulava contratto di lavoro sportivo sino al 30/6/2025; il 10/1/2025, a seguito di risoluzione consensuale del predetto contratto, il calciatore istaurava vincolo di tesseramento con l'ASD Boys Caivanese, con cui scendeva in campo nella gara del 12/4/2025 contro la reclamante.

Erra il GST, deduce ancora la reclamante, laddove considera il tesseramento del calciatore Masi presso la Società ASD AC Savoia 1908 un tesseramento tecnico.

Infatti, sebbene con il CU n. 273/A del 29/6/2024, la FIGC aveva approvato la norma transitoria secondo cui i calciatori nati negli anni 2004 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decadeva il 30/6/2025, fatta salva la maggiore durata del vincolo nella ipotesi di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali, è pur vero che il calciatore a quella data aveva prolungato volontariamente il proprio rapporto con l'ASD AC Savoia 1908 raggiungendo un accordo sino al 30/6/2025. Il prolungamento del vincolo di tesseramento disposto con CU n. 273/A del 29/6/2024 non ha nulla a che vedere con il concetto di "tesseramento tecnico" che costituisce l'unica eccezione al limite massimo di tre tesserati per stagione sportiva.

Nella fattispecie non può parlarsi, quindi, di tesseramento tecnico; lo stesso troverebbe ingresso esclusivamente per ragioni legate ad aspetti amministrativi, come nel caso di rientro dal trasferimento temporaneo e nuovo immediato/contestuale trasferimento in prestito o a titolo definitivo, ad altro club.

Il cd. tesseramento tecnico si caratterizza per l'esclusiva funzione amministrativa da intendersi come formalità necessaria per consentire l'istaurazione del vincolo tra il calciatore e un club terzo altrimenti impossibile. In altre parole, nel tesseramento tecnico non si istaura un nuovo rapporto tra calciatore e società titolare del tesseramento definitivo che viene coinvolta esclusivamente per consentire il transito ad un altro club.

Nella fattispecie in esame i 21 gg. di tesseramento del calciatore per l'ASD AC Savoia 1908 non possono essere definiti funzionali a mera finalità amministrativa e ad un altro consecutivo trasferimento dal momento che si pongono in continuità, rispetto alla medesima Società, con la stagione precedente, nella quale il calciatore Masi è stato regolarmente impiegato per poi essere successivamente trasferito a Società terza.

La Società reclamante deduce, ancora, che il periodo di attività presso l'Alma Juventus Fano 1906 srl doveva essere considerata dal GST un tesseramento. Nel periodo 12-24 Settembre 2024, il calciatore Masi faceva parte, infatti, dell'organico dell'Alma Juventus Fano 1906 srl, in virtù della sottoscrizione, in data 12/9/2024, di contratto di lavoro sportivo dilettantistico partecipando ad almeno 2 gare di campionato e subendo anche un provvedimento disciplinare.

Risulta evidente che l'accertata partecipazione a gare ufficiali di un club da parte di un calciatore, in forza della sottoscrizione di contratto di lavoro sportivo, anziché in assenza di tesseramento, determina la riconducibilità di quello specifico rapporto tra quelli rilevanti ai sensi dell'art. 95, comma 2, NOIF.

Non rileva, a detta della reclamante, infine, ai fini dell'accertamento circa il rispetto o meno dell'art. 95, comma 2, NOIF, che il calciatore risultava nel tabulato dei tesserati dell'ASD Boys Caivanese.

Ai fini dell'impiego regolare di un atleta all'interno di una competizione sportiva, deve aversi riguardo al numero dei tesseramenti formalizzati in maniera regolare secondo le previsioni dei singoli regolamenti federali e non al mero atto formale documentale del tesseramento medesimo: una cosa è la validità dell'atto formale di tesseramento in termini di correttezza procedimentale, altra cosa è l'efficacia del medesimo ai fini della partecipazione alle gare in maniera legittima o meno.

Conclude la Società reclamante per l'accoglimento del reclamo, previa trasmissione degli atti al Tribunale Federale Nazionale, Sez. Tesseramento, della FIGC affinché si esprima sulla legittimità del tesseramento del calciatore Vincenzo Masi, con conseguente annullamento della decisione del GST disponendo la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 a carico della Soc. ASD Boys Caivanese.

Nelle forme e nei termini previsti dalla normativa vigente, la Soc. ASD Boys Caivanese, a mezzo propri difensori, faceva pervenire la memoria difensiva nella quale, in via preliminare e pregiudiziale, in relazione al primo motivo di reclamo, per il quale il tesseramento presso la Società ASD Savoia 1908 non sarebbe un

tesseramento tecnico, eccepisce ed impugna le deduzioni ex adverso prospettate perché violative ed in totale spregio rispetto a quanto disposto dall'art. 76, comma 4, del CGS, nonché, più in generale, dall'art. 345 cpc, trattandosi di domanda ed argomento nuovi non dedotti nel ricorso dinanzi al GST e quindi, come tali, assolutamente inammissibili. In ogni caso il primo motivo di impugnativa della Soc. ASD Marianella è infondato e pretestuoso. Il calciatore Vincenzo Masi, come risulta dai tabulati federali, era tesserato con la SSD ARL Portici 1906 Next Generation sin dal 09/01/2023 per cui, nella stagione sportiva 2024/25, non vi è stato alcun tesseramento con la stessa bensì solo la prosecuzione del tesseramento con l'effetto che i tesseramenti avvenuti sono tre.

Il tesseramento con la Società Portici Next Generation va in continuità e trattasi, come definito dal GST, di un tesseramento necessariamente tecnico che non poteva essere considerato ai fini del divieto previsto dalle NOIF, così come, peraltro, era stato chiarito dall'art. 5.2 del FIFA Regulations on The Status and Transfer of the Players.

Continua la Società resistente che anche il secondo motivo di reclamo, e cioè che il periodo di attività presso la Soc. ALMA Fano Juventus 1906 deve essere considerato un tesseramento, appare del tutto infondato e pretestuoso.

Il calciatore Masi, infatti, come si evince dal Tabulato Calciatori della ASD Boys Caivanese e dallo storico del Calciatore, risulta regolarmente tesserato con la Soc. ASD Boys Caivanese in data 10/1/2025 non essendovi alcuna traccia di una militanza presso la ALMA FANO Juventus 1906. Eventuali profili di responsabilità potevano essere individuati solo e soltanto nella sfera personale del calciatore ed in quella della Società ma giammai in capo ad ASD Boys Caivanese anche alla luce della circostanza che la LND, con la pratica n. 15140325, aveva autorizzato il tesseramento del calciatore.

Anche il terzo motivo di reclamo, per cui sarebbe irrilevante l'inserimento del calciatore Masi nel tabulato tesserati di ASD Boys Caivanese, è infondato e pretestuoso.

La Società ASD Boys Caivanese, infatti, ha stipulato con il calciatore Masi, in data 10/1/2025, un contratto di collaborazione coordinato e continuativo con l'effetto che il tesseramento è pienamente regolare atteso il visto di esecutività da parte dell'Ufficio Tesseramenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 39, comma 3, NOIF.

Trattasi di un calciatore, titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, il cui tesseramento ha decorrenza dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato.

L'utilizzo del calciatore, titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività della Lega, Comitato Regionale LND, e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto ad autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio dello stesso. Da tali precisazioni, continua la resistente, ne deriva che il tesseramento ha valore dal giorno successivo il deposito della pratica e che eventuali errori o richieste di integrazioni devono essere segnalati dall'ufficio competente specificando che il calciatore tesserato può essere utilizzato fino all'eventuale controllo del Comitato e alla richiesta di integrazione.

Anche in questa ultima ipotesi è prevista una semplice sanzione dell'ammenda in capo alla Società ma giammai la perdita della gara da irrogare solo in caso di violazioni più gravi.

Conclude la Società resistente per il rigetto del reclamo, attesa la regolarità, la validità e la efficacia del tesseramento del calciatore Masi, con conseguente conferma della delibera del GST.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali, il reclamo, la memoria di costituzione della resistente, sentite le parti all'udienza del 18/04/25, ritiene l'impugnativa promossa dalla Soc. ASD Marianella non meritevole di accoglimento.

In via preliminare, rigetta la richiesta della reclamante di trasmissione degli atti al Tribunale Federale Nazionale, sezione Tesseramenti, della FIGC dal momento che ritiene sufficienti ed esaustivi, ai fini della decisione, la documentazione rilasciata dagli Uffici competenti FIGC ed allegati al fascicolo d'ufficio per verificare la legittimità del tesseramento del calciatore Vincenzo Masi in favore della Soc. ASD Boys Caivanese.

Parimenti è da rigettare la eccezione preliminare e pregiudiziale della società resistente, secondo la quale la reclamante avrebbe introdotto nella impugnativa domande ed argomentazioni nuove non dedotte nel ricorso dinanzi al GST, perché infondata. Dalla lettura, infatti, del reclamo, la Corte adita non ritiene siano state proposte nuove domande e/o prodotta nuova documentazione bensì sono stati evidenziati gli eventuali errori e/o le false interpretazioni delle norme vigenti in materia da parte del GST nel motivare la delibera impugnata.

Nel merito la Corte d'Appello Sportiva Territoriale, indipendentemente dalle disquisizioni introdotte dalle parti circa la sussistenza o meno di un tesseramento cosiddetto tecnico, ritiene che il calciatore Masi nella stagione sportiva 2024/2025 è stato tesserato per tre società:

- in data 22/07/24 primo tesseramento con Savoia 1908 FC SSDRL;
- in data 26/09/24 secondo tesseramento con ASD Stasia Calcio 1945;
- In data 10/01/25 terzo tesseramento con ASD Boys Caivanese.

Il limite dei tre tesseramenti, in altre parole, si riferisce solo ai tesseramenti avvenuti al 1° Luglio 2024 per cui la Corte adita ritiene legittimo e valido il tesseramento del calciatore Masi con ASD Boys Caivanese, dal momento che il tesseramento dello stesso con Portici 1906 Next Gen (già Savoia 1908) risale alla stagione agonistica 2022/2023 e, quindi, in epoca precedente all'entrata in vigore della nuova formulazione normativa (art. 32 NOIF – Norma transitoria approvata con CU n. 273/A del 29/06/24).

Non merita, altresì, accoglimento il secondo motivo di reclamo per cui il periodo di attività del calciatore Masi presso la Soc. Alma Fano Juventus 1906 deve essere considerato un tesseramento. Dalla documentazione richiesta presso il Comitato Regionale FIGC Marche l'atleta non risulta mai tesserato per la predetta Società per cui eventuali profili di responsabilità devono essere individuati soltanto nella sfera personale del calciatore ed in quella della Società Alma Fano Juventus 1906.

Se ne deduce che il tesseramento del calciatore Vincenzo Masi per la Società ASD Boys Caivanese è pienamente regolare avendo avuto, altresì, il visto di esecutività da parte dell'Ufficio Tesseramenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 39, comma 3, NOIF.

Illuminante in tal senso appaiono la decisione n. 209 del 03/05/23 con la quale la Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha accertato che la legittimazione del calciatore a partecipare alle gare del campionato è conseguente ed automatica alla sua assunzione nella qualità di tesserato con l'inserimento della relativa posizione nei tabulati federali, nonché la decisione n. 35 del 07/11/24 che ha ribadito la regolarità del tesseramento a seguito di attestazione da parte dell'Ufficio Tesseramenti.

Risulta, pertanto, evidente che in particolare il principio dell'art. 39 NOIF è quello di ritenere tesserato un calciatore dalla data del giorno successivo al deposito degli atti fino all'eventuale comunicazione di revoca per irregolarità ed invalidità o alla richiesta di integrazione che, comunque, non ha, salvo i casi previsti dall'art. 42 NOIF, effetti retroattivi sul tesseramento fino a quel momento ritenuto valido.

**P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la decisione pubblicata sul C.U. n. 37/Gst del 15.04.2025.**

**Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.**

**Dispone altresì trasmettere, alla Procura Federale, la documentazione relativa al calciatore Masi Vincenzo (n. 8/02/2000) ai fini di valutare la posizione del suddetto calciatore alla partecipazione alle gare di campionato organizzato dal CR Marche nella stagione 2024/2025.**

Così deciso in Napoli, in data 18.04.2025

**Il Presidente C.S.A.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Pubblicato in Napoli, il giorno 24 Aprile 2025**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**